



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

LA RESPONSABILE E.Q.
del Settore 3 U.O. 1 - Ufficio Casa

Visto l'art. 11 della Legge n. 431 del 9/12/1998 e ss. mm. ii.;

Visto il Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 7/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/07/1999;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 51/2020;

Viste la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 e n. 154 del 16/02/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 10/09/2026 immediatamente eseguibile;

Vista la propria determinazione n. 533 del 15/09/2026;

RENDE NOTO

che **dal 15 Settembre 2026 al 14 Ottobre 2026** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026.

Art. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso di tutti i sotto indicati **requisiti minimi riferiti al richiedente**:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, cittadinanza di Stati extra-europei o apolidi, regolarmente soggiornanti.
- b) Residenza anagrafica nel Comune di Santa Croce sull'Arno e nell'immobile per il quale si richiede il contributo.
- c) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui

il/la richiedente ha la residenza anagrafica, regolarmente registrato (o depositato per la registrazione) e in regola con le registrazioni annuali (o in regime di cedolare secca) con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 ¹. **La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario stesso.**

- d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Santa Croce sull'Arno². L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019 (2 o più persone per vano utile). **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.**
- e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00³. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.**

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge o i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 Euro se in possesso degli altri requisiti previsti dal bando, **in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.**

- f) **Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 Euro.** (Tale valore viene calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159 del 05/12/2013, la scala di equivalenza prevista).

¹“Categorie Catastali”: A/1: Abitazione di tipo signorile; A/8: Abitazione in ville; A/9: Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

²La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia)

³Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero)

- g) **Non superamento del limite di 40.000,00 Euro di patrimonio complessivo** (che comprende tutto il patrimonio e non solo quello ad uso abitativo) composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti e) e f).
- h) Non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- i) Possesso di **Attestazione ISEE 2026** valida da cui risulti un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **inferiore o uguale a € 16.500,00** ed un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) **inferiore o uguale a € 32.724,49**.

Le attestazioni ISEE devono riportare, senza alcuna omissione o difformità, i dati reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e ss. mm. ii. e devono contenere tutti i membri del nucleo familiare previsti dalla normativa citata.

In caso di ISE/ISEE con difformità/omissioni o di ISE/ISEE non corrispondente al nucleo anagrafico alla data di pubblicazione del bando, i richiedenti verranno esclusi dalla Graduatoria Provvisoria.

Art. 2 NORME PER CHI DICHIARA ISE ZERO O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE

In caso di valore ISE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, l'Ufficio Casa verificherà la presenza di un reddito o di un patrimonio mobiliare tale da giustificare il pagamento del canone.

Se i mezzi di sostentamento economico non sono desumibili, l'erogazione del contributo è possibile solo nei seguenti casi:

- a) con autocertificazione circa la presenza di assistenza da parte dei Servizi Sociali (da verificare da parte del Comune);
- b) con autocertificazione circa la fonte di sostentamento sottoscritta da colui che presta aiuto economico, in cui siano riportati dati anagrafici, codice fiscale, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità in corso di validità, come da Allegato B1. **Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.**

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (solo per i cittadini di paesi non UE).
- b) In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste che consentono di derogare a quanto stabilito dall'art.1, lett.d) e e).
- c) In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo, allegare la documentazione di cui all'art. 2 del presente bando.
- d) Copia integrale del contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. **Il richiedente deve allegare tutte le pagine in modo leggibile e completo.**
- e) Documentazione attestante l'ultima registrazione annuale all'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione o l'applicazione dell'opzione della "cedolare secca".
- f) Ricevute dei canoni di locazione 2026 sostenuti fino alla presentazione della domanda. **Verranno ammesse solo le seguenti tipologie di ricevute** ai fini dell'erogazione del contributo:
- **ricevuta fiscale mensile** con marca da bollo da due euro contenente i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo canone, periodo di riferimento, estremi del contratto di locazione;
 - **ricevuta fiscale unica** per tutte le mensilità con marca da bollo da due euro contenente i medesimi dati indicati al punto precedente;
 - **dichiarazione del proprietario dell'immobile** locato con marca da bollo da due euro relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2025;
 - **ricevuta di bonifico** anche online contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopra indicate.
- g) Eventuale certificazione di invalidità non inferiore al 67% o handicap grave (Legge 104/92, art, 3, comma 3).

Art. 4

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. **L'attestazione ISEE** da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM n. 159 del 05/12/2013 e decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 138 del 13/04/2018 che approva il nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e deve essere stata richiesta nel corso del 2026.
2. Il **nucleo familiare** del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che

compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU anche se non legati da vincoli di parentela in applicazione dell'art.3 del DPCM n. 159 del 05/12/2013 (disposizioni in materia di ISEE). I coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo. A questi soggetti devono essere aggiunte le persone presenti sullo stato di famiglia. Fanno parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, non inclusi nello stato di famiglia e non conviventi, se a carico fiscale dei genitori purché non siano sposati e non abbiano figli. Fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nello stesso stato di famiglia. La normativa specifica i singoli casi in cui i coniugi che hanno diverse residenze anagrafiche costituiscono nuclei familiari distinti. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3. Il **canone di locazione** è quello risultante dal contratto vigente regolarmente registrato alla data di presentazione della domanda al netto degli oneri accessori (spese condominiali, ecc.).

Art. 5

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all'indirizzo <https://santacrocesullarno.ecivis.it/> **da martedì 15 Settembre 2026 fino alle ore 23:59 di mercoledì 14 Ottobre 2026**. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire all'Ufficio Casa con modalità diverse dalla procedura online o oltre i termini indicati non verranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

2. Per accedere alla procedura di inserimento online l'utente deve essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale:

- a) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale **(SPID)**⁴.
- b) Carta Nazionale dei Servizi **(CNS)**: tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN. Occorre essere dotati di lettore di smart card⁵.
- c) Carta d'identità elettronica **(CIE)**. E' necessario avere le 8 cifre del PIN: la prima parte viene consegnata alla richiesta della carta, la seconda alla consegna del documento⁶.

Art. 6

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'Ufficio Casa provvede all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti

⁴Per informazioni sull'attivazione dello SPID consultare il seguente link: <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/>

⁵L'abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta presso gli appositi sportelli USL e le farmacie convenzionate.

⁶Per informazioni sulle modalità di autenticazione tramite CIE consultare il seguente link: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/>

alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

2. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2026.

3. I soggetti ammessi in graduatoria verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Valore ISE inferiore o uguale a € 16.114,80 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS); incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE superiore a € 16.114,80 (importo corrispondente a due pensioni minime INPS) e inferiore a € 32.724,49. per l'anno 2026; incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

4. Verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza canone annuo sul valore ISE inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza canone annuo sul valore ISE inferiore al 24%.

Art. 7
CRITERI DI PRECEDENZA

1. Ai soggetti ammessi in graduatoria suddivisi nelle suddette fasce verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:

a) Criteri di priorità sociale come di seguito specificati, a ciascuno dei quali è attribuito 1 punto:

- Nucleo familiare composto solo da persone ultrasessantacinquenni;
- Nucleo familiare composto da cinque o più persone;
- Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92, art. 3, comma 3) e/o di soggetti invalidi con diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi;
- Nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico.

b) Percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2026;

2. A parità di fascia (A o B), di punti di priorità e di incidenza canone/ISE, i beneficiari verranno ordinati in base al canone di locazione annuo procedendo dal canone più alto al più basso.

Art. 8
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E RICORSI

1. La graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco provvisorio degli esclusi verranno pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio e nella sezione *Notizie* del sito del Comune.

2. Avverso la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi sarà possibile presentare ricorso, corredato di idonea documentazione, **entro 10 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria utilizzando l'apposito modulo (Allegato C).

3. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima indicando il numero di protocollo della domanda, secondo la vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

4. Non entreranno a far parte della graduatoria provvisoria le domande incomplete (e quindi non acquisite come valide) per le quali il richiedente non ha ricevuto conferma dell'avvenuto recepimento della domanda.

5. Non verranno inserite come "accolte" e saranno quindi ritenute escluse dalla graduatoria definitiva le domande con dichiarazioni ISE/ISEE riportanti annotazioni di difformità e/o omissioni o che non risultino corrispondenti al nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda.

Art. 9 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva fino a esaurimento delle risorse disponibili.

2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE.

3. Il contributo teorico è così calcolato:

- a) per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00.

4. L'Amministrazione Comunale, qualora la quota del fondo Regionale trasferito e quello Comunale eventualmente stanziato risultasse insufficiente a coprire il fabbisogno, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio:

- a. di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante;
- b. di destinare una quota del contributo ai richiedenti collocati in fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

La collocazione in graduatoria, pertanto, non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo calcolato, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

5. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione relativo all'alloggio di residenza, se successiva. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

6. **In caso di morosità** del conduttore nel pagamento del canone di locazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della Legge 431/98 e ss. mm. ii., **erogherà il contributo spettante direttamente al locatore** solo in caso di accordo scritto. Con tale accordo il locatore si impegna ad accettare il contributo (eventualmente anche per un importo minore della morosità complessiva) e ad interrompere la procedura di sfratto o rinviare l'eventuale attivazione della stessa fino alla data di emissione del bando di concorso a sostegno affitti relativo all'anno successivo.

7. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

Art. 10 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. In particolare in relazione alle seguenti misure fruitive per lo stesso periodo di validità del contributo in oggetto:

- a) Gli alloggi "fruenti di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da destinarsi alla locazione ad affitti a canone agevolato, ovvero inferiore rispetto a quello di mercato" come precedentemente chiarito al punto 3.2 dell'allegato "A" della Deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, e successivamente esplicitato con nota della Regione Toscana del 22/09/2010.
- b) Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
- c) Il contributo per l'autonomia dei giovani della Misura "GiovaniSi" della Regione Toscana relativo al canone di locazione di alloggio autonomo per l'anno 2026.

- d) La quota "b" dell'assegno di inclusione sociale (ADI) riferito alla locazione, che pertanto sarà decurtato dal contributo.

2. Nel caso in cui il richiedente percepisca un contributo inferiore a quello spettante ai sensi del presente bando, gli sarà corrisposta la differenza.

Art. 11 **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La liquidazione viene effettuata in un'unica soluzione.

2. **Entro il 31 gennaio 2027**, pena l'esclusione dal contributo previsto, gli ammessi nella graduatoria definitiva devono presentare:

- a) Dichiarazione sostitutiva relativa al mantenimento dei requisiti di ammissione al presente bando e all'eventuale importo dei contributi pubblici anno 2026 da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo (Allegato D).
- b) Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione sostenuti nell'anno 2026 a completamento di quelle già consegnate (o accordo di cessione del beneficio verso il locatore in caso di morosità di cui all'art. 9 del presente bando - Allegato D1).
- c) Copia della documentazione attestante il rinnovo annuale del contratto (qualora questo sia stato effettuato successivamente alla presentazione della domanda).
- d) IBAN del conto corrente, intestato al beneficiario, sul quale il contributo deve essere accreditato.
- e) Copia del documento d'identità del dichiarante.

Tale documentazione deve essere trasmessa:

- tramite mail all'indirizzo ufficio.casa@comune.santacroce.pi.it;
- tramite consegna all'Ufficio Casa del Comune di Santa Croce sull'Arno, P.zza del Popolo n. 8, previo appuntamento.

3. Verranno ammesse solo le tipologie di ricevuta elencate all'art. 3 lettera f) del presente bando.

4. Nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche vanno comunicate tempestivamente, per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo, all'indirizzo mail: ufficio.casa@comune.santacroce.pi.it. Non verrà erogato il contributo su IBAN di carte prepagate e libretti postali.

5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché ne

facciano richiesta presentando idonea documentazione (atto notorio che attesti lo stato giuridico degli eredi e la delega ad uno di loro).

6. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

7. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia interessato dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, decade dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 12

AUTOCERTIFICAZIONI - CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la veridicità, la completezza, la conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando.

Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune potrà avvalersi altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune effettuerà controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11 comma 6 del DPCM n. 159 del 05/12/2013.

In particolare il Comune effettuerà:

- a. controlli in riferimento alla situazione anagrafica, alle dichiarazioni ISEE e alle dichiarazioni relative ai casi di "ISE zero" o "ISE inferiore al canone di locazione" su tutte le domande pervenute;
- b. controlli in riferimento al patrimonio immobiliare su tutte le domande pervenute.

Il Comune trasmette agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi ai casi particolari che ritenga oggetto di una più attenta valutazione in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Comune dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione.

2. Sono cause di decadenza dal beneficio:

- a) La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, che sarà valutata in base alla gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- b) L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.
- c) La mancata sostituzione delle autocertificazioni con il documento probatorio richiesto, laddove espressamente previsto dal bando.

Art. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile E.Q. del Settore 3 U.O. 1 – Ufficio Casa del Comune di Santa Croce sull'Arno.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa del Comune tramite l'indirizzo e-mail ufficio.casa@comune.santacroce.pi.it oppure telefonando al numero **0571.389981** nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00
martedì e giovedì anche ore 15.00 – 17.00

L'assistenza alla compilazione sarà effettuata telefonicamente e previo appuntamento.

Art. 14 NORMA FINALE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art. 11 della L. 09/12/1998 n. 431, al DPCM n. 159 del 05/12/2013, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 31/03/2020 e al Decreto Regione Toscana 8248/2020.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente Bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Santa Croce sull'Arno, lì 10.09.2026

IL RESPONSABILE SETTORE 3 U.O. 1 – Ufficio Casa
Dott.ssa Sofia Capuano

Allegati:

- 1) Allegato B facsimile Domanda online

- 2) Allegato B1 Dichiarazione "ISEE zero"
- 3) Allegato C Modulo opposizione
- 4) Allegato D Modulo consegna ricevute
- 5) Allegato D1 Accordo cessione contributo a locatore in caso di morosità